

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **40**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.. RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 ED ATTI CONNESSI.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
BERTINI EFREM
TAMBURINI MIRKO
SPADA ROBERTO
FERRARI EFREM
SARTORI ANDREA

Assenti i signori: Gnosini Katia, Leotti Giuseppe.

Assiste il Vicesegretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11 DELLA L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.. RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018 ED ATTI CONNESSI.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del citato D.Lgs. n.175/2016.

Dato atto che il Comune di Borgo Chiese, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Attesto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art.4 co. 3).
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgo Chiese e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Considerato che in base all'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n.19/2016 il Comune deve provvedere, con atto aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati nelle norme di legge.

Tenuto conto che i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore,

computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 settembre 2017 il Comune di Borgo Chiese ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 10, della L.P. n. 19/2016 e in analogia a quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 dicembre 2018 si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Borgo Chiese alla data del 31.12.2017, con cui si stabiliva tra l'altro che:

- *Geas s.p.a. si è trasformata nel 2018 in una società "in house providing" e sono attualmente in corso trattative per giungere ad una razionalizzazione mediante fusione o altra forma di accorpamento con la società in house E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; inoltre, nel Ddl bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, attualmente in discussione in Parlamento, è prevista una modifica del D.lgs. 175/2016 che, se definitivamente approvata, consentirebbe all'Amministrazione di non alienare la partecipazione in quanto la società di che trattasi non presenta perdite di esercizio; a fronte della decisione di alienare la partecipazione comunale in detta società assunta dall'Amministrazione nel 2017, in occasione della revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m., ciò che oggi si propone è il mantenimento della quota di partecipazione, rimandando a successiva valutazione l'adozione di eventuali misure di razionalizzazione;*
- *la società Tregas s.r.l. ha variato il proprio oggetto sociale trasformandosi con atto di data 11.01.2018 in holding; sono così venute meno le ragioni che portarono l'Amministrazione comunale, in occasione della predetta revisione straordinaria, a disporre l'alienazione della partecipazione in tale società.*

Dato atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e che il Comune di Borgo Chiese detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- 1) TRENTINO DIGITALE SPA
- 2) TRENTINO RISCOSSIONI SPA
- 3) ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA
- 4) CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA
- 5) PRIMIERO ENERGIA SPA
- 6) GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA in sigla "GEAS SPA"
- 7) TREGAS SRL

e una partecipazione indiretta nella società Centro Servizi Condivisi s.cons. a r.l. tramite Informatica Trentina s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a..

Ritenuto opportuno provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31.12.2018 e contestualmente all'aggiornamento delle partecipazioni approvate con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27 dicembre 2018.

Richiamata a tal proposito la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd.12 novembre 2019 che fornisce alcuni elementi orientativi per l'effettuazione della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie.

Vista la deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti concernente *“Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”* e relativi allegati.

Dato atto che in conformità alle disposizioni normative citate, alla Circolare del Consorzio dei Comuni e al modello di rilevazione trasmesso, si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie al 31.12.2018 utilizzando i dati a propria disposizione.

Osservato che dall'esito della ricognizione effettuata scaturisce l'allegato A) al presente provvedimento, composto dalle schede debitamente compilate, di cui al modello emanato dalla Corte dei Conti, adatto alla peculiarità delle disposizioni normative provinciali e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e che le stesse devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Evidenziato che dalla ricognizione delle partecipazioni societarie dirette è emerso che in relazione a quanto disposto per Geas S.p.A. non è stato fatto alcun passo verso l'ipotizzata fusione o altra forma di accorpamento con Esco BIM e Comuni del Chiese S.p.A. e pertanto, allo stato attuale, permane la sovrapposizione dell'oggetto sociale, per cui si ritiene ricorra la fattispecie per l'alienazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Udita la relazione e richiamati:

- i decreti sindacali n. 1/2015 dd. 31.03.2015, prot. n. 847-11 dd. 31.03.2015 e n. 1/2015 dd. 31.03.2015, con cui venivano approvati nell'ordine i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (POR) del Comune di Brione, del Comune di Cimego e del Comune di Condino, trasmessi quindi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Trento e pubblicati nel sito istituzionale di ciascuna delle tre amministrazioni;
- la L.R. 24.07.2015, n. 9 con cui veniva disposta l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21.10.1963, n. 29 e s.m., a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, l'estinzione dei Comuni oggetto della fusione e la conseguente decadenza dalle rispettive funzioni di sindaci, giunte e consigli, con cessazione dei loro componenti dalle rispettive cariche; ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2015, il Comune di Borgo Chiese subentrò nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre Comuni di origine;
- la Relazione dd. 13.12.2016 prot. n. 8438 di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190 inviata in data 14.12.2016 con prot. n. 8465 alla territorialmente competente sezione della Corte dei conti sui risultati conseguiti a seguito dell'adozione dei Piani Operativi di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli anzidetti Comuni di Brione, di Cimego e di Condino;
- deliberazione n.34 del 28.09.2017 con cui il Consiglio comunale approvava la revisione straordinaria delle partecipazioni come da art. 24 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare;
- deliberazione n. 42 del 27.12.2018 di *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.”*

Sentiti gli interventi in merito.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dall'ANCI e dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna)

Visti la L.P. 9.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm..

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il parere sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio segreteria, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il regolamento di contabilità

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3, su n.12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D. Lgs. del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. con la ricognizione e l'aggiornamento delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Borgo Chiese alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come risultante da allegato "A" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre, sulla base delle risultanze della ricognizione, l'alienazione della società Giudicarie Energia Acqua Servizi in sigla "GEAS S.P.A." entro un anno dall'esecutività del presente provvedimento.
4. Di disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, TU 2016 e dall'art. 21, decreto correttivo.
5. Di demandare ai competenti uffici comunali l'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Pucci Claudio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba